

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2789

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE DISABILITÀ
(LOCATELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(CALDERONE)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
(VALDITARA)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(BERNINI)

CON IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ
(ROCCELLA)

CON IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
(ABODI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(CALDEROLI)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono
cura dei propri cari

Presentato il 6 febbraio 2026

ONOREVOLI DEPUTATI! — La figura del *caregiver* familiare o prestatore di cura, individua la persona responsabile di un altro soggetto di cui si prende cura in un ambito domestico.

Il ruolo dei *caregiver* familiari è di fondamentale importanza nella nostra società. I *caregiver* familiari sono persone che dedicano tempo, energie e risorse per assistere e prendersi cura di familiari con disabilità, non autosufficienti o affetti da gravi patologie. Il sacrificio quotidiano dei *caregiver* consente alle persone assistite di continuare a vivere in un ambiente familiare e di mantenere una qualità di vita dignitosa, prevenendo situazioni di isolamento sociale e discriminazione.

Il riconoscimento e la tutela dei *caregiver* familiari appaiono essenziali per valorizzare non solo « il principio solidaristico » su cui si fonda una società coesa, ma anche il loro contributo sociale ed economico. Senza il loro supporto, molte persone con disabilità o non autosufficienti sarebbero costrette a ricorrere a strutture assistenziali, con un impatto significativo anche sotto il profilo dei costi sociali e sanitari.

È quindi fondamentale prevedere misure adeguate al fine di sostenere i *caregiver* familiari, riconoscendo il valore del loro impegno quotidiano e offrendo tutele graduali in base al tipo di impegno richiesto.

Il profilo del *caregiver* è stato riconosciuto e delineato normativamente, per la prima volta, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) che, al comma 255 dell'articolo 1, definisce il *caregiver* come la persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti che a causa di malattia, infermità o disabilità siano non autosufficienti e in grado di prendersi cura di sé, ovvero ai quali sia riconosciuto un grado di invalidità in quanto bisognosi di assistenza permanente, globale e continuativa, definita come *handicap* grave ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'importanza di tale figura è stata, dunque, riconosciuta in modo crescente negli ultimi anni. In Italia, tuttavia, nonostante la rilevanza del fenomeno, non esiste ancora una legge organica che riconosca formalmente il *caregiver* familiare e regoli le sue condizioni.

L'intervento normativo si inserisce, inoltre, nel quadro delle misure volte a garantire la piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, secondo la quale gli Stati membri devono garantire il diritto alle persone con disabilità a vivere secondo le proprie scelte e in modo quanto più indipendente possibile, anche attraverso il sostegno dei familiari che supportano tale percorso.

L'urgenza di garantire una risposta è diventata ancora più evidente dopo che, il 3 ottobre 2022, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha condannato l'Italia per la mancanza di tutela giuridica dei *caregiver* familiari, accertando così la violazione degli obblighi internazionali assunti con la ratifica della citata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006. In questa pronuncia, il Comitato ONU ha riconosciuto, con riferimento all'ordinamento italiano, « le gravi conseguenze sulle persone con disabilità assistite che derivano dal mancato riconoscimento della figura del *caregiver* e di misure di protezione sociale effettive a suo favore ».

In tale contesto, è stata avviata una specifica iniziativa idonea a garantire l'approfondimento e il confronto su un tema così complesso che ha portato all'istituzione, presso gli Uffici del Ministro per le disabilità, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un Tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge sui *caregiver*

familiari, i cui lavori hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2024.

I lavori del Tavolo sono stati condotti al fine di acquisire tutti gli elementi utili per dotare lo Stato italiano di una legge nazionale per il riconoscimento del valore e del ruolo dei *caregiver* familiari, nella cura e nel supporto delle persone con disabilità, all'interno del loro percorso di vita e di approntare quindi tutele a favore dei *caregiver* stessi.

Attraverso il disegno di legge in esame viene riconosciuta dignità sociale alla figura del *caregiver* familiare. In particolare, si prevedono il riconoscimento di diritti, misure di supporto economico, sociale e psicologico, nonché un inquadramento giuridico che garantisca la protezione e la valorizzazione del ruolo del *caregiver* all'interno della famiglia e della società.

Nello specifico il disegno di legge si compone di 15 articoli, distribuiti in 4 capi.

Il capo I disciplina le finalità della legge e reca la definizione di *caregiver* familiare.

L'articolo 1 (*Finalità*) stabilisce che la legge è volta a riconoscere e tutelare la figura del *caregiver* familiare attraverso diverse misure finalizzate al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura e assistenza svolta dal *caregiver* familiare, alla previsione di adeguati sostegni per garantire allo stesso la migliore qualità di vita possibile, ad attuare interventi per prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del *caregiver* familiare e per assicurare il suo coinvolgimento nella rete dei servizi e nella loro pianificazione.

L'articolo 2 (*Definizione*), al comma 1, contiene la definizione di *caregiver* familiare, specificando le relazioni familiari e le condizioni di disabilità o non autosufficienza che giustificano l'attività di assistenza del *caregiver*.

Tale figura viene individuata nella persona che assiste e si prende cura del coniuge, della parte dell'unione civile o del convivente di fatto, di un parente o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un

parente entro il terzo grado, al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

a) condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) condizione di non autosufficienza individuata all'interno della nuova valutazione di base delle persone con disabilità (introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62) ovvero attraverso altre certificazioni preesistenti (per esempio, il riconoscimento di tale condizione da parte di un'unità di valutazione multidimensionale per l'accesso a prestazioni a valere sul Fondo per le non autosufficienze);

d) condizione di non autosufficienza individuata in base a quanto stabilito dalla riforma del sistema di assistenza per gli anziani e gli anziani non autosufficienti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ovvero individuata attraverso altre certificazioni preesistenti (per esempio, il riconoscimento di tale condizione da parte di un'unità di valutazione per l'attivazione di un piano assistenziale individualizzato).

Si precisa che l'attività di cura va intesa in senso atecnico e non implica prestazioni di natura sanitaria.

La norma individua, quindi, il *caregiver* familiare attraverso due criteri fondamentali: il rapporto di coniugio/parentela/affinità con la persona assistita e le esigenze specifiche della persona che riceve assistenza.

Il primo criterio è in gran parte in linea con l'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017. Quanto al secondo, l'attenzione alle specifiche condizioni della persona assistita riflette l'evoluzione del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la definizione di non autosufficienza per le persone con disabilità, compresi gli anziani.

Il comma 2 indica quali sono le attività che compie il *caregiver* familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, per

essere considerato *caregiver*. Si tratta di un'attività di cura non professionale, che consiste nell'assistere la persona nell'ambiente domestico o, comunque, nei luoghi in cui vive, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana che possono essere di base (ad esempio attività per l'igiene personale, per l'alimentazione e altro) e strumentali, (ad esempio cucinare, lavare la biancheria, usare i mezzi di trasporto, gestire i farmaci e il denaro). A fini di sistematicità con l'assetto normativo vigente, oltre che per garantire la corretta attuazione dell'impianto normativo in esame, è previsto che i piani programmatici personalizzati riferiti alla persona assistita (ad esempio il progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 62 del 2024) devono tenere conto delle suddette attività, in vista di un necessario raccordo con le altre misure di assistenza previste negli stessi piani.

Il comma 3 prevede che la funzione di *caregiver* familiare è compatibile con lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della medesima persona assistita (per esempio, il *caregiver* potrebbe ad un certo momento essere contrattualizzato dalla persona assistita attraverso risorse provenienti dall'autogestione del *budget* di progetto o dal contributo per la vita indipendente). In questo caso, per il periodo del rapporto di lavoro, si esclude che il *caregiver* familiare possa percepire il contributo di cui all'articolo 13.

La *ratio* della disposizione in commento risponde all'esigenza di salvaguardare l'autonomia delle parti che, pur nell'ambito dei rapporti familiari, scelgono di contrattualizzare il rapporto, al fine di garantire al familiare/*caregiver* il regime delle tutele connesse alla stipulazione di un contratto di lavoro. Da ciò consegue l'incompatibilità, per il familiare/*caregiver* assunto con contratto di lavoro, a percepire il contributo di cui all'articolo 13, ferma restando la possibilità di beneficiare delle restanti tutele.

Al comma 4 si dispone che possano coesistere più *caregiver* familiari per ciascuna persona assistita, purché siano con essa conviventi. La previsione risponde alla necessità di ripartire il carico assistenziale.

Nel solo caso dei genitori si prescinde dal requisito della convivenza.

Al comma 5 la categoria generale dei *caregiver* è suddivisa in quattro profili, differenziati in ragione della convivenza e del carico assistenziale. A seconda del tipo di profilo è regolato anche l'accesso ai benefici, come si desume in particolare dall'articolo 13 che riserva i benefici economici al profilo più impegnativo dal punto di vista del carico assistenziale, cioè al «*caregiver* familiare prevalente».

Per i *caregiver* conviventi sono previsti due profili: l'uno con un carico assistenziale da 91 ore o più a settimana, qualificato come «prevalente», e l'altro con un carico tra 30 ore e 90 ore a settimana.

È previsto un solo profilo per i *caregiver* non conviventi: con carico assistenziale da 30 ore o più a settimana.

Infine, vi è un profilo destinato a individuare sia i *caregiver* conviventi, sia quelli non conviventi, che abbiano un carico assistenziale tra 10 e 29 ore settimanali.

Il comma 6 prevede che il carico assistenziale che distingue, unitamente alla convivenza, i diversi profili di cui al comma 5 sia attestato nel progetto di vita, nel progetto individualizzato di assistenza integrata (PAI) o in certificazioni precedenti all'introduzione nell'ordinamento di tali strumenti, limitatamente ai due profili destinati in via esclusiva ai *caregiver* conviventi.

Il capo II reca la disciplina per l'individuazione e la procedura per il riconoscimento del *caregiver* familiare.

L'articolo 3 (*Individuazione del caregiver familiare*) disciplina le modalità con cui è individuato il *caregiver* familiare, prevedendo una procedura che pone in rilievo il riconoscimento e rafforzamento del diritto all'autodeterminazione delle persone con disabilità assistite nell'ambito familiare. Questo approccio rappresenta un'esplicita applicazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e garantisce la dignità e la capacità decisionale di ciascun individuo.

In particolare, il comma 1 individua il principio di autodeterminazione della persona assistita quale criterio cardine a cui

informare la disciplina che regola la scelta del *caregiver* familiare. A tal fine, la disposizione in oggetto specifica che la scelta del *caregiver* familiare da parte della persona assistita possa essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla medesima di comunicare e di esprimere la propria volontà, nell'ottica di superare le barriere comunicative e garantire che la volontà della persona assistita sia sempre ascoltata.

Il comma 2 disciplina diverse ipotesi di indicazione del *caregiver*. La prima è relativa al caso in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, prevedendo che il *caregiver* familiare sia indicato dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. L'impianto della norma risponde all'esigenza di bilanciare la necessità di protezione con il diritto all'autonomia, promuovendo un approccio che non priva la persona della sua capacità di scelta, ma la supporta nell'esprimerla.

L'altra ipotesi è quella in cui la persona da assistere sia un figlio. Ove il figlio sia minore di età sono *caregiver* familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è *caregiver* quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti la responsabilità genitoriale è *caregiver* il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare uno solo di loro quale *caregiver* familiare, anche unitamente a non più di due altri *caregiver* familiari diversi dall'altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare fino a tre *caregiver* familiari diversi da loro. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

Nel caso in cui il figlio sia maggiore di età, questi può indicare anche entrambi i genitori.

In ogni caso, così come previsto dall'articolo 13, comma 2, solo un genitore avrà diritto al contributo, fermi restando tutti gli altri presupposti.

La disposizione non impone rigidità, ma stabilisce un principio generale che riconosce il valore della presenza di entrambi i genitori, lasciando però spazio a valutazioni individuali e, se necessario nel caso di minori di età, all'intervento dell'autorità giudiziaria per dirimere eventuali conflitti e garantire sempre la soluzione più idonea al benessere del minore.

In linea generale, quindi, saranno entrambi i genitori ad assistere il figlio, permettendo loro di alternarsi nel ruolo. L'approccio seguito è essenziale per molteplici ragioni. La presenza di entrambi i genitori offre una rete di supporto più ampia, che è cruciale specialmente in situazioni di fragilità o necessità di assistenza continuativa. Questo allevia il carico su un singolo genitore, evitando il rischio concreto che questi cada in uno stato di esaurimento fisico, emotivo e mentale, specialmente quando l'assistenza è particolarmente impegnativa. Riconoscere e legittimare il ruolo di entrambi i genitori come *caregiver* incentiva una equa ripartizione delle responsabilità di cura, non solo alleggerendo il carico che normalmente grava su uno dei genitori, generalmente la madre, ma anche offrendo la possibilità di svolgere il ruolo di *caregiver* anche in altri contesti. Infine, la possibilità di alternarsi come *caregiver* offre alle famiglie una maggiore flessibilità e adattabilità alle mutevoli esigenze della vita quotidiana e di modulare la presenza e il supporto in base alla disponibilità di ciascun genitore, garantendo che il figlio abbia sempre un riferimento presente e adeguato.

Il comma 3 mira a preservare la libertà di scelta della persona assistita anche nei momenti successivi all'individuazione del *caregiver*, riconoscendo alla stessa la facoltà di sostituire o revocare il proprio *caregiver* familiare. La disposizione specifica, inoltre, che tale facoltà è attribuita ai soggetti indicati dal comma 2, secondo periodo, nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica. La facoltà di sostituzione e revoca del *caregiver*, infine, spetta congiuntamente ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro mancanza, al tutore. In caso di disaccordo tra i genitori

si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

L'articolo 4 (*Procedure per l'attribuzione della qualifica di caregiver familiare*) definisce la procedura da seguire per l'attribuzione ad un soggetto della qualifica di *caregiver* familiare, dando primario rilievo anche in questa fase al principio di autodeterminazione della persona assistita. Tale disposizione mira ad approntare una procedura di individuazione del *caregiver* di agevole e rapida attivazione e a consentire al contempo una verifica puntuale rispetto alla sussistenza delle condizioni previste per l'attribuzione della qualifica stessa.

L'attribuzione della qualifica di *caregiver* è funzionale alla fruizione dei benefici di cui al capo III e, a tal fine, in sede di procedura occorrerà sia indicare il profilo, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5, al quale si chiede di accedere, sia specificare le informazioni occorrenti per verificare la sussistenza del relativo carico assistenziale.

In particolare, il comma 1 prevede che la procedura telematica sia demandata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che rende disponibile una piattaforma informatica nel proprio sito *internet* istituzionale, entro il mese di settembre dell'anno 2026.

Il comma 2 disciplina le diverse modalità con cui può essere attivata la procedura per l'attribuzione a un soggetto della qualifica di *caregiver* familiare, prevedendo che la stessa debba essere attivata dalla persona assistita o, nei casi in cui questa sia destinataria di misure di protezione giuridica, dai soggetti indicati dall'articolo 3, comma 2. Qualora la persona assistita sia minore di diciotto anni, la procedura telematica è attivabile da ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro mancanza, dal tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile. Se è in corso il procedimento di interdizione, di inabilitazione o per la nomina dell'amministratore di sostegno, la procedura telematica può essere attivata dal tutore provvisorio, dal curatore provvisorio o dall'amministratore di sostegno provvisorio, se nominato.

Il comma 3, in un'ottica semplificatoria, individua nell'autodichiarazione lo strumento attraverso il quale, l'assistito o altro soggetto legittimato possono attivare la procedura e attestare il possesso dei requisiti prescritti dallo stesso comma 3, ovvero:

- a) le generalità della persona assistita;
- b) che la persona assistita rientra tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) le generalità di tutti i *caregiver* familiari individuati, specificando per ciascuno di essi quale sia il relativo carico assistenziale, anche se si tratti di un carico inferiore al limite di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a);
- d) l'eventuale convivenza tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;
- e) che la persona assistita e il *caregiver* familiare sono residenti nello stesso comune del territorio italiano o residenti in comuni siti ad una distanza non superiore a 25 chilometri l'uno dall'altro;
- f) la relazione di parentela o di affinità o l'esistenza di uno dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1;
- g) il profilo, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5, indicato per ciascuno dei *caregiver* individuati;
- h) in relazione ai profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti, da cui risulta l'individuazione del *caregiver* e il relativo carico assistenziale in termini di ore;
- i) il carico assistenziale relativamente ai profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere c) e d).

In base al comma 4, la persona che, ai sensi del comma 2, richiede l'attivazione della procedura allega l'accettazione resa da parte della persona individuata quale *caregiver* familiare.

Si tratta di condizioni che mirano a garantire la serietà dell'impegno assunto dal *caregiver* e la sua sostenibilità nel tempo.

Il comma 5 stabilisce il termine di trenta giorni entro il quale si conclude la procedura di attribuzione della qualifica di *caregiver* familiare. Tale termine decorre dalla data di invio dell'istanza con il rilascio di un certificato che attesta la qualifica di *caregiver* familiare. La procedura si perfeziona con l'adozione del certificato che attesta la qualifica di *caregiver*, nel rispetto della diversa modulazione dei profili disciplinata dall'articolo 2, comma 5.

Il comma 6 consente di specificare i vari *caregiver* che assistono una medesima persona anche con più istanze successive di iscrizione al registro.

Il comma 7 prevede che le modalità operative da seguire ai fini dell'attivazione della procedura di attribuzione della qualifica di *caregiver* familiare, di revoca o di sostituzione del *caregiver* medesimo e di accettazione da parte della persona individuata siano stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto adottato dal Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sentito l'INPS.

In relazione alla procedura di iscrizione gestita dall'INPS, si precisa che l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione è impugnabile, secondo le ordinarie regole, ai sensi dell'articolo 442 del codice procedura civile.

Il comma 8 autorizza l'INPS a bandire, per il triennio 2026-2028, procedure concorsuali pubbliche, a scorrere graduatorie vigenti o a indire procedure di mobilità volontaria e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, un contingente di 110 unità di personale non dirigenziale.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria.

Il capo III individua il sistema delle tutele e dei sostegni a favore del *caregiver* familiare.

La *ratio* delle disposizioni di questo capo risiede nella necessità di supportare il *caregiver* familiare con adeguati sostegni, al fine di riconoscere il valore economico e

sociale dell'attività svolta dallo stesso e al contempo garantirgli la migliore qualità di vita possibile. Tali sostegni risultano graduati in base al tipo di impegno assunto dal *caregiver*, impegno che deve essere oggettivamente e adeguatamente verificabile a beneficio non solo della persona assistita ma anche del sistema Paese. Nello specifico, la necessità di riconoscere tutele graduali per i *caregiver* familiari deriva dalla varietà e intensità degli impegni di cui si fanno carico. Non tutti i *caregiver* familiari svolgono lo stesso tipo di attività assistenziale e il carico di cura e assistenza può variare significativamente in base alle condizioni della persona assistita e alle circostanze familiari. Pertanto, l'impianto delle disposizioni in oggetto è volto a garantire che le tutele siano proporzionate all'impegno prestato, tenendo conto del carico assistenziale, della qualità dell'attività svolta e della presenza di ulteriori condizioni. Tuttavia, per valorizzare pienamente il ruolo del *caregiver* e, nel contempo, assicurare che lo stesso riceva il supporto necessario, come già osservato, si è ritenuto che detto impegno sia formalmente riconosciuto e documentato nel PAI, nel progetto di vita o in altri piani di intervento previsti.

Documentare l'impegno del *caregiver* familiare è fondamentale per diverse ragioni. In primo luogo, la formalizzazione dell'attività svolta dal *caregiver* permette di monitorare e verificare l'effettiva erogazione delle cure e dei servizi, garantendo che le risorse destinate al supporto dei *caregiver* siano utilizzate in modo corretto e appropriato. In secondo luogo, la disposizione consente di valutare il carico assistenziale in modo preciso e dettagliato. Ciò è essenziale per determinare le tutele e i sostegni necessari, graduandoli in base all'intensità e alla qualità dell'assistenza fornita, facilitando l'accesso a misure di supporto psicologico e a servizi di sostegno. Da ultimo, includere l'impegno del *caregiver* familiare nel PAI o nel progetto di vita significa avere un quadro completo delle esigenze assistenziali della persona assistita, facilitando il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e permettendo di ottimizzare le risorse disponibili.

L'articolo 5 (*Partecipazione e informazione del caregiver familiare*), in coerenza con l'impianto del presente disegno di legge, pone in risalto la partecipazione attiva del *caregiver* familiare nei processi di valutazione, pianificazione e attuazione dei percorsi di cura e assistenza relativi alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti. In questi termini, e segnatamente in un'ottica inclusiva di assistenza, il *caregiver* è riconosciuto non solo come fornitore di cure, ma come attore fondamentale e insostituibile all'interno del sistema predisposto a tutela della persona assistita, per rendere effettivo il suo ruolo di cura e di supporto a beneficio della persona assistita.

In particolare, il comma 1 dispone che il *caregiver* partecipi all'unità di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che elabora il progetto di vita della persona disabile, disciplinato dall'articolo 26 del medesimo decreto legislativo, alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, nonché all'elaborazione del PAI e all'individuazione del *budget* di cura e di assistenza. La disposizione mira a garantire che nell'elaborazione dei piani di assistenza, predisposti in ragione e in coerenza delle singole specificità e bisogni, sia presente il *caregiver* della persona con disabilità o dell'anziano non autosufficiente, atteso il profondo livello di conoscenza dei singoli bisogni e delle peculiarità dell'assistito.

Il comma 2 rafforza ulteriormente il ruolo del *caregiver*, stabilendo che sia nel progetto di vita che nel PAI si devono individuare esplicitamente l'apporto del *caregiver* familiare per l'attuazione degli interventi nonché i supporti di cui può disporre, al fine di valorizzare reciprocamente gli interventi pubblici e quelli del *caregiver*. Nel caso in cui i predetti progetti e piani siano stati già adottati alla data di entrata in vigore della legge e non contengano l'individuazione del *caregiver* familiare e del relativo carico, prevalente o

meno, si può procedere alla loro integrazione.

Al riguardo si precisa che i supporti cui si riferisce la presente disposizione sono quelli finalizzati a sostenere il *caregiver* negli interventi programmati per la persona con disabilità o per l'anziano non autosufficiente che non coincidono con i sostegni individuati dalla legge in favore dei *caregiver* in quanto tali. La previsione del ruolo concretamente svolto dal *caregiver* è volta a consentire, in primo luogo, che egli riceva gli strumenti e i supporti necessari per svolgere il proprio compito al meglio, promuovendone il benessere e prevenendo il rischio di isolamento. L'attestazione del ruolo e dell'impegno del *caregiver* all'interno di questi strumenti di pianificazione consente di dimensionare correttamente gli interventi di supporto e di accedere a specifiche agevolazioni o contributi, assicurando che il sistema di supporti risponda in modo mirato e proporzionato all'effettivo carico di cura.

Il comma 3 prevede il diritto del *caregiver* familiare a ricevere informazioni per permettergli di operare in modo consapevole. Pertanto, la disposizione prevede che, previo consenso dell'assistito e, se necessario, del suo rappresentante legale, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, i servizi sociali, sociosanitari e sanitari sono tenuti a fornire al *caregiver*:

informazioni sulla persona assistita: dettagli sulle problematiche, sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie;

informazioni sui diritti e l'accesso alle prestazioni: chiarimenti sui criteri per accedere a prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie;

informazioni sulle eventuali misure di supporto alla sua attività di assistenza e cura alla persona assistita.

Il comma 4 stabilisce che le regioni individuano le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale unificate per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai *caregiver* familiari.

Con le previsioni di cui all'articolo 6 (*Disposizioni in materia di partecipazione*

delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale) si è inteso garantire una adeguata disciplina alla rappresentatività dei *caregiver*.

Il comma 1 mira ad assicurare la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei *caregiver* familiari, delle organizzazioni del Terzo settore, degli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità alla programmazione sociale nazionale, disponendo la loro consultazione nell'ambito della definizione dei piani nazionali di cui al comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, cioè il Piano sociale nazionale, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e il Piano per la non autosufficienza, allo scopo di individuare i bisogni da soddisfare e le corrispondenti attività da programmare nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo in particolare considerazione i bisogni delle donne *caregiver* nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.

Il comma 2 assegna alle regioni il compito di stabilire i criteri di individuazione delle associazioni di cui al comma 1 operanti in ambito regionale, anche ai fini della loro partecipazione ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse.

L'articolo 7 (*Riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver*), al comma 1, disciplina il valore delle competenze acquisite dal *caregiver* convivente con la persona assistita, per agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività. In buona sostanza, l'impianto che si va a delineare prevede che l'esperienza maturata dai *caregiver* familiari, secondo i profili individuati dall'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), e nelle diverse modulazioni del carico assistenziale, sia certificabile dagli organismi competenti e dalle normative di riferimento o sia riconosciuta quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria. Ciò secondo quanto previsto dagli articoli da 3 a

7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

I commi 2 e 3 contengono agevolazioni in favore dei *caregiver* studenti, che sono riconosciute per le categorie di *caregiver* individuate dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c).

Il comma 2, in particolare, stabilisce che le competenze maturate dalle persone maggiorenni inserite in percorsi scolastici possono essere riconosciute nell'ambito del colloquio dell'esame di maturità ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Il comma 3 assegna alle istituzioni scolastiche del secondo grado, nell'ambito della loro autonomia, la facoltà di individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità, per valorizzare l'esperienza maturata dallo studente maggiorenne *caregiver* familiare.

Secondo quanto previsto dal comma 4, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nell'ambito della loro autonomia, possono individuare i criteri e le modalità, nelle attività finalizzate al riconoscimento dei crediti, per valorizzare l'esperienza maturata dagli adulti *caregiver* familiari, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 5.

Il comma 5 stabilisce che al fine di valorizzare le competenze acquisite durante l'attività di cura dal *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), iscritto a un corso di studi universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, possono essere previsti criteri e modalità di riconoscimento di crediti formativi universitari extracurricolari per le conoscenze e abilità professionali certificate, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea e nei limiti della normativa vigente. Le università possono, altresì, prevedere misure volte ad agevolare la frequenza ai corsi di studio e a disciplinare modalità di recupero delle attività formative, qualora sia certificato l'impedimento alla partecipazione alle stesse. Al *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), può essere

riconosciuto lo *status* di studente lavoratore.

Il comma 6 riconosce alle regioni e alle province la possibilità di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, misure per il riconoscimento delle esperienze e delle competenze acquisite dal *caregiver*, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 13 del 2013, che individua la regione quale « ente pubblico titolare » competente per la « regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze », ai fini dell'inserimento e del reinserimento lavorativo del medesimo al termine di tale attività, con particolare riguardo alle donne *caregiver* nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.

Il comma 7 prevede che il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano uno o più decreti per l'attuazione dell'articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 8 (*Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*) prevede disposizioni finalizzate a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza del *caregiver* familiare. Le disposizioni in questione stabiliscono, infatti, una serie di diritti che favoriscono una gestione flessibile dell'attività lavorativa, riducendo il rischio che l'impegno di cura e assistenza assunto dal *caregiver* limiti o ostacoli il suo percorso di carriera.

Il comma 1, in particolare, attribuisce al *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a*) e *b*), che presti attività di lavoro subordinato, il diritto, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole, a una rimodulazione, organizzazione o modifica dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata e tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento dell'attività

lavorativa, anche mediante il ricorso a modalità di lavoro agile o a chiedere, con priorità, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La misura comunque non deve determinare, nel caso di *caregiver* dipendente pubblico, alcun incremento delle facoltà assunzionali.

In base al comma 2, si consente, a partire dall'anno 2027, ai genitori *caregiver* di fruire dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sino alla maggiore età del figlio, ferma restandone la durata complessiva. Il limite d'età viene così esteso da 14 anni, come da ultimo stabilito dal comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), a 18 anni.

Il comma 3 disciplina la possibilità che i lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro del *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a*), *b*) e *c*), possano cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie da loro maturati. La norma affida ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali le condizioni e le modalità attuative della stessa.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri a cui si provvede con la copertura finanziaria di cui all'articolo 14.

L'articolo 9 (*Tutela antidiscriminatoria*) interviene per disciplinare la legittimazione del *caregiver* familiare ad agire, ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, a sua tutela avverso ogni comportamento o azione di discriminazione subiti a causa della disabilità del proprio congiunto. La norma si completa disponendo che la legittimazione all'azione sia riconosciuta anche all'Autorità Garante nazionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 10 (*Servizio civile universale*) concerne l'attività del *caregiver* familiare qualora questo svolga contestualmente il servizio civile universale, disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Com'è noto, il servizio civile universale si realizza attraverso programmi di intervento, articolati in progetti, in cui vengono coinvolti giovani operatori volontari. Detti progetti, elaborati e presentati dagli enti

iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale a seguito di un avviso pubblico, mirano a perseguire obiettivi di elevata utilità sociale e non sono strutturati sulle base delle peculiari esigenze dei singoli operatori volontari in quanto sono finalizzati a realizzare attività collettive sui diversi territori. Nella fase di elaborazione del progetto, gli enti stabiliscono, tra l'altro, l'articolazione dell'orario di servizio degli operatori volontari, di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto legislativo, in funzione delle caratteristiche del progetto. Tale articolazione oraria, sempre definita a livello di progetto, può essere oggetto di successive rimodulazioni (da orario rigido a monte ore annuo o viceversa) senza purtuttavia compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Ciò premesso, il comma 1, al fine di assicurare un'effettiva e sostanziale tutela per i *caregiver* familiari, tale da risultare coerente con il sistema del servizio civile universale, comprende tale figura tra quella dei giovani con minori opportunità ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 40 del 2017. La previsione consente agli enti di servizio civile universale di presentare specifici progetti che garantiscano ai *caregiver* lo svolgimento di attività progettuali che tengano conto delle peculiari esigenze legate al ruolo di assistenza familiare, anche con riferimento ad una flessibilità oraria nell'ambito del monte ore annuo di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto legislativo.

Qualora la predetta flessibilità non risulti comunque sufficiente a consentire la conclusione del servizio civile universale, la circostanza potrà essere valutata a beneficio dell'operatore volontario che rientri nella categoria dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), del presente disegno di legge, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 40 del 2017, in relazione ai casi di forza maggiore.

L'articolo 11 (*Disposizioni integrative al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68*) interviene a supporto dei *caregiver* che seguono il percorso universitario, operando una novella al decreto legislativo n. 68 del

2012, ed estendendo il novero della platea, già esonerata dall'onere delle tasse universitarie, a beneficio degli studenti *caregiver* familiari, nella diversa modulazione del carico assistenziale disciplinata dall'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c). In buona sostanza, la norma è volta a supportare la continuazione del loro percorso di formazione universitaria, garantendo la possibilità di conciliarlo con l'impegno di assistenza svolto.

L'articolo 12 (*Tutela del benessere psicofisico del caregiver familiare*), al comma 1, prevede che i sostegni e le misure volte a tutelare il benessere psicofisico del *caregiver* familiare, rientrando nella categoria con il carico assistenziale di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), siano definiti in apposita sezione del progetto di vita o del progetto di assistenza individuale o di altri piani di intervento.

Le tipologie di sostegno sono elencate ai commi 2 e 3 e hanno tutte la finalità di agevolare il *caregiver* familiare nel far fronte a determinati bisogni, in considerazione dei compiti di cura quotidiani e inderogabili di cui si fa carico e che implicano impegno fisico ed emotivo, sacrifici in termini di rinunce personali, di tempo e di scelte di vita, in considerazione anche del nucleo familiare di riferimento.

In tal senso, il comma 2 prevede la sostituzione per emergenze entro le ventiquattro ore, misure di sostegno psicologico, la possibilità di richiedere visite, anche specialistiche, a domicilio, di ricevere le visite mediche anche attraverso lo strumento della televisita e del teleconsulto, la possibilità di programmare per tempo con le strutture sanitarie e socio-sanitarie gli interventi di cura e di assistenza a tutela del diritto alla salute del *caregiver* e la possibilità, a parità di condizione sanitaria, di accedere a interventi sanitari e socio-sanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa.

Il comma 3 prevede che gli eventuali sostegni sono erogabili nei limiti delle risorse che sostengono il *budget* del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento. Tali risorse comprendono quelle proprie conferite dal soggetto assistito, dal

caregiver, dagli enti del Terzo settore o dalle amministrazioni pubbliche coinvolte. Per tali ultime, il testo richiama il limite delle risorse a ciò disponibili a legislazione vigente (ad esempio la quota del Fondo nazionale per le non autosufficienze assegnata a ciascuna regione).

Il comma 4 stabilisce che le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengano individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 13 (*Misura di sostegno economico*) prevede a beneficio di ciascun *caregiver* familiare rientrante nel profilo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), un contributo trimestrale posticipato, a condizione che non abbia un reddito di lavoro dipendente superiore a 3.000 euro annui lordo e che non abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 15.000 euro. Nel merito, la previsione di un contributo economico risponde all'esigenza di valorizzare il ruolo del *caregiver* familiare, riconoscendo il valore economico e sociale della sua attività. Tale riconoscimento si sostanzia mediante la previsione di un sostegno di tipo economico esclusivamente nell'ipotesi in cui l'impegno assunto risulti più gravoso, ossia nell'ipotesi di *caregiver* convivente con una persona in condizione di non autosufficienza, con un carico di assistenza superiore alle novantuno ore settimanali.

La disposizione riconosce la rilevanza sociale dell'attività di cura prestata dal *caregiver*, figura centrale del *welfare* familiare. La scelta di condizionare l'erogazione del contributo a requisiti (valore dell'ISEE e reddito da lavoro minimo) è finalizzata a concentrare le risorse disponibili sui profili di maggiore fragilità, dove il carico assistenziale coincide spesso con una condizione di emarginazione economica e lavorativa.

Il comma 1, in particolare, prevede, a decorrere dall'anno 2027, l'erogazione di un contributo trimestrale posticipato, a be-

neficio dei *caregiver* familiari (uno solo per assistito) di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), che non abbiano un reddito di lavoro superiore a 3.000 euro annui. Il contributo non rileva ai fini della formazione del reddito né ad altra misura fiscale e contributiva, nonché per il calcolo del valore dell'ISEE. Ulteriore condizione prescritta è riferita al valore dell'ISEE che deve essere pari o inferiore a 15.000 euro.

Il comma 2 prevede che, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali *caregiver* familiare del figlio, il contributo è unico e suddiviso tra i genitori in pari misura.

Il comma 3 prevede che l'importo è determinato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, trimestralmente nel rispetto delle risorse previste dal comma 5 dello stesso articolo e nel limite massimo *pro capite* di 1.200 euro per il trimestre.

Il comma 4 chiarisce, innanzitutto, che il diritto al contributo decorre dal primo giorno del trimestre successivo all'avvio della procedura telematica, disciplinata dall'articolo 4, e per i soli casi di cui al terzo periodo dello stesso articolo 4, comma 2, dal momento della ratifica positiva della nomina del *caregiver*. È previsto, inoltre, che il diritto al contributo cessa nel caso di decesso della persona assistita, sostituzione o revoca del *caregiver* nonché perdita dei requisiti disciplinati dal comma 1.

Il comma 5 individua le risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il successivo trasferimento al bilancio dell'INPS, necessarie ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1.

È previsto infine che con decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sono definiti le modalità operative per l'erogazione e il trasferimento del contributo nonché le modalità di monitoraggio del limite di spesa.

Il capo IV reca le disposizioni finali.

L'articolo 14 (*Disposizioni finanziarie*) contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 15 (*Disposizioni finali*) prevede, al comma 1, che restano ferme le

competenze regionali in materia. La procedura di riconoscimento demandata all'INPS è, infatti, volta a garantire uniformità nazionale e certezza giuridica, evitando frammentazioni che potrebbero derivare da discipline regionali difformi. La clausola di salvaguardia prevista dal presente comma è da intendersi, dunque, riferita alla possibilità di adottare misure integrative e sostegni anche di natura economica, purché compatibili con il quadro nazionale, senza incidere sulla competenza statale in ordine alla definizione della procedura di riconoscimento.

Il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, l'abrogazione di talune disposizioni in quanto

ritenute assorbite dall'approvazione del presente disegno di legge. Nel dettaglio si tratta dell'articolo 39 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, e dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 3 stabilisce che il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sia modificato, prevedendo all'articolo 26, comma 3, la necessità che nel progetto di vita siano indicati il *caregiver* e il relativo carico assistenziale in termini di ore.

Analoga disposizione è prevista al comma 4, dove si prevede la modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, stabilendo che nel PAI sia individuato il *caregiver* e il relativo carico assistenziale relativamente al numero di ore.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge

A quanto previsto dalla lettera a) si dà attuazione con tutti gli articoli dal 5 al 12 per quanto riguarda «riconoscere il ruolo fondamentale, all'interno della società ... quale espressione di solidarietà e responsabilità» e con l'articolo 13 per quanto attiene a «il valore economico dell'attività prestata».

Con riferimento a quanto previsto dalla lettera b), vi si dà attuazione con gli articoli dal 7 al 13, con particolare riguardo al 12 e al 13, in quanto tutti «supporta[no] e valorizza[no] il caregiver familiare con adeguati sostegni per garantire allo stesso la migliore qualità di vita possibile.»

Circa la lettera c), vi si dà attuazione con gli articoli 6, 8, 9 e 12, poiché tutti sono volti a «prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del caregiver familiare».

Infine, con riguardo alla lettera d), vi si dà attuazione attraverso gli articoli 5 e 6, che rispondono alla necessità di «coinvolgere il caregiver familiare nella rete dei servizi e nella loro pianificazione.»

Articolo 2

L'articolo 2 reca la definizione di *caregiver* familiare, che supera la precedente definizione, contestualmente abrogata (si veda articolo 16, comma 2, lettera b). Ai sensi del **comma 1**, è qualificata come tale la persona che presta assistenza e cura al *coniuge* (parte dell'unione civile, convivente di fatto), a un *parente* o a un *affine* entro il *secondo grado*, a un *parente* entro il *terzo grado* purché con disabilità certificata con necessità di sostegno intensivo (con necessità, dunque, di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione).

In tutti i casi, la definizione richiede che la persona che riceve l'assistenza o la cura debba trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) condizione di disabilità grave che determina la necessità di un sostegno intensivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in questo caso, e solo in questo, la definizione coinvolge anche i parenti sino al terzo grado);
- b) titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- c) condizione di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o da certificazioni preesistenti attestanti tale specifica condizione;
- d) condizione di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o da certificazioni preesistenti attestanti tale specifica condizione.

In precedenza, la definizione era recata dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017: «Si definisce *caregiver familiare* la persona che assiste e si prende cura del *coniuge*, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.»



Segue un raffronto tra la precedente e la nuova definizione:

	<i>Precedente</i>	<i>Nuova</i>	<i>Confronto</i>
Attività svolta per l'assistito	assiste e si prende cura	assiste e si prende cura	<i>Identico</i>
Relazione con l'assistito	coniuge, altra parte unione civile, convivente di fatto, familiare o affine entro il secondo grado, o, nei soli casi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, familiare entro il terzo grado	coniuge, altra parte unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, o, nei soli casi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge N. 104 del 1992, parente entro il terzo grado	<i>Identico</i>
Condizioni dell'assistito	☐ non autosufficiente ☐ non in grado di prendersi cura di sé ☐ disabilità articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o titolare di indennità di accompagnamento	☐ persona con disabilità articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o titolare indennità accompagnamento o non autosufficiente	<i>La nuova definizione è leggermente più ampia, comprendendo per la prima volta, ad es., anche i caregiver delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge. N. 104/1992 anche quando non siano certificate non autosufficienti né titolari di accompagnamento</i>

Vista la natura definitoria della norma, la medesima non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** del medesimo articolo integra la definizione di cui al comma 1, illustrando cosa si intenda per le funzioni di assistenza e cura prestate dal *caregiver* familiare: assistenza nell'ambiente domestico (o nei luoghi in cui vive, ad es. in caso di lungodegenza), nella vita di relazione, nella mobilità, nonché nello svolgimento delle attività quotidiane, di base e strumentali, in relazione alle necessità della persona assistita e attraverso un'attività di cura non professionale. Si tratta di una disposizione che, per il carattere definitorio, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, al secondo periodo, si prevede che nella redazione del progetto di vita, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ovvero del PAI, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, l'attività del *caregiver* familiare si coordina con le misure di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esauendosi nel prevedere che il progetto di vita e il PAI siano predisposti tenendo conto anche delle attività svolte dal *caregiver*.

Il **comma 3** chiarisce che è *caregiver* familiare anche chi, rispettando tutti i requisiti, sopra esposti, svolga l'attività a seguito di retribuzione. Poiché la disposizione prosegue escludendo che, in tal caso, si abbia diritto ai benefici economici di cui all'articolo 14, nella relativa relazione tecnica si terrà conto esclusivamente dei *caregiver* che non sono remunerati per l'attività di cura, a prescindere dall'importo percepito.

Il **comma 4** prevede che ogni persona possa essere assistita o ricevere cura da più di un *caregiver* individuato ai sensi dell'articolo in questione, purché – salvo che si tratti dei genitori – convivano con essa; la condizione della convivenza non è necessaria nel caso in cui sia individuato un unico *caregiver*.

Il **comma 5** prosegue suddividendo la categoria generale dei *caregiver* in più sottocategorie tra loro mutuamente esclusive, tra le quali v'è quella dei *caregiver* prevalenti, cioè quei *caregiver* conviventi con un carico assistenziale di almeno novantuno ore settimanali, corrispondenti a una media di 13 ore



giornaliere, superiore quindi a mezza giornata. Poiché non è consentita la copresenza tra più *caregiver*, per ciascun assistito può esservene un solo prevalente. Si tratta di una disposizione priva di effetti sulla finanza pubblica

Il **comma 6** prevede che il carico assistenziale dei *caregiver* conviventi, quando sia pari ad almeno 30 ore settimanali, sia attestato nel progetto di vita o nel PAI. Si rappresenta che il comma in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché prevede, semplicemente, l'obbligo per chi rediga i nuovi progetti di vita o i nuovi PAI di coinvolgere il caregiver nei relativi lavori, quando, a legislazione vigente, tale partecipazione non è solo già possibile ma anche, certamente, auspicabile.

Articolo 3

L'**articolo 3** disciplina le modalità di individuazione del *caregiver* familiare. Il **comma 1** pone il principio di autodeterminazione della persona assistita quale criterio guida per l'individuazione, consentendo l'espressione della volontà in qualunque forma, anche attraverso strumenti e dispositivi di comunicazione. Di questa disposizione s'è tenuto conto nella stima del costo di sviluppo e manutenzione della piattaforma informatica di cui all'articolo 4.

Il **comma 2** attribuisce alla persona assistita il diritto di designare il proprio *caregiver* familiare. Qualora la persona assistita sia soggetta a misure di protezione giuridica, l'individuazione del *caregiver* familiare è demandata all'amministratore di sostegno (se dotato dei relativi poteri), al tutore o al curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita, in conformità a quanto previsto dal comma 1. Nel caso di persona assistita minore di diciotto anni, sono caregiver familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è caregiver quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti la responsabilità genitoriale è caregiver il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare uno solo di loro quale caregiver familiare, anche unitamente a non più di due altri caregiver familiari diversi dall'altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare, fino a tre caregiver familiari diversi da loro. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile..

Infine, il **comma 3** riconosce alla persona assistita la facoltà di sostituire o revocare il proprio *caregiver* familiare. Tale facoltà è esercitata, nel caso di persona assistita soggetta a misure di protezione giuridica, dai soggetti di cui al comma 2, secondo periodo, nel rispetto della volontà della persona assistita e in conformità a quanto previsto dal comma 1. Nel caso di persona assistita minore di diciotto anni, la facoltà di sostituzione o revoca del *caregiver* è attribuita ad entrambi i genitori, salva l'applicazione dell'articolo 316 c.c.. Si evidenzia che la disciplina del procedimento relativo alla revoca e sostituzione del *caregiver* familiare, come delineata nel presente articolo, pone un onere amministrativo in capo al soggetto di cui all'articolo 4 (l'INPS)

Articolo 4

L'**articolo 4** reca la disciplina la procedura di riconoscimento del *caregiver* familiare. **I commi da 1 a 4** stabiliscono che l'INPS debba implementare una nuova funzionalità nel proprio sistema informativo per la raccolta delle designazioni dei *caregiver* e gestire, conseguentemente, le occorrenti relazioni con il pubblico.

L'INPS ha comunicato che le *spese per la realizzazione e gestione (hw e sw) del sistema informativo* ammontano a 1.050.000,00 euro nell'anno 2026 eguali spese di investimento hanno natura di conto capitale. Più precisamente:

- 500.000,00 euro per la realizzazione di:



- piattaforma per l'acquisizione delle domande, manutenzione dello stato di *caregiver* e consultazione esiti elaborati: *webApp* Internet per sportello *on line* (cittadino, CAF, Patronati); Interoperabilità per CAF e Patronati e/o eventuali enti anche via PDND;
- piattaforma di consultazione esposta intranet: a disposizione degli operatori di sede; a disposizione del *Contact Center*;
- funzioni di monitoraggio e cruscotto statistico;
- 550.000,00 euro per:
 - sistema di elaborazione centralizzato per la verifica dei requisiti e controlli integrati con banche dati interne ed esterne;
 - gestione degli esiti ed integrazione con le piattaforme dell'istituto: DOMUS, SUGI, SEND, Recupero Indebiti ecc.;
 - sistema per la disposizione dei pagamenti;
 - costituzione di un archivio di *CAREGIVER* e implementazione di servizi di consultazione puntuale per altri enti: implementazione apposita *webApp*; implementazione di servizi di consultazione in Interoperabilità anche via PDND.

Le spese per la *manutenzione correttiva del sistema*, ammontano a 330.000,00 euro nel 2027 e a 230.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2028 quali spese di funzionamento.

Si rappresenta che tale spesa è conforme a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 284, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n.199, ove si dispone: «*Il Dipartimento è autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.*»

Gli importi previsti dal citato comma, infatti, sono gli stessi sopra indicati per l'implementazione iniziale del sistema informativo e per la sua successiva manutenzione.

Il **comma 5** prevede che il procedimento di riconoscimento si concluda entro 30 giorni, con rilascio di certificato e classificazione del *caregiver* familiare (articolo 2). Si rappresenta che tale disposizione non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli stimati per i commi da 1 a 4 poiché si intende riferita a una certificazione dematerializzata.

Il **comma 6** dispone che la procedura si applica a tutti i *caregiver* che prestano assistenza e cura alla medesima persona, aspetto di cui si è tenuto conto nella stima degli effetti finanziari di cui al presente articolo.

Il **comma 7** prevede un decreto attuativo da definirsi nel limite della spesa stimata per il sistema informativo.

Il **comma 8** autorizza l'INPS, per il triennio 2026-2028, a bandire procedure concorsuali pubbliche, a scorrere graduatorie vigenti o a indire procedure di mobilità volontaria e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, un contingente di 110 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi, con conseguente incremento della dotazione organica.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci retributive fondamentali e accessorie per singola unità di personale.



INPS	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 40,301% (32,891% su retribuzione di risultato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2027)
Funzionari	25.363,13	2.113,59	1.752,72	10.644,16	15.280,73	55.154,33	2.978,33	58.132,66	110	6.394.593,00

Quanto alle spese per lo svolgimento del relativo concorso, assommano a 100.000 euro nel 2026.

Le spese per la postazione di lavoro da assegnare a tali dipendenti ammontano a 2.000 euro a persona nel 2027, cioè a **220.000 euro nel 2027**.

Il **comma 9**, autorizza la spesa per l'attuazione dei commi da 1 a 4 di 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 per la implementazione del sistema informativo di cui al comma 1 e di 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,23 milioni di euro annui a decorrere per l'anno 2028 per la relativa manutenzione, nonché, per l'attuazione del comma 8, di 6,40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione del personale, di 0,10 milioni di euro nell'anno 2026 per lo svolgimento del relativo concorso e di 0,22 milioni di euro nell'anno 2027 per le spese di funzionamento. Gli oneri sono coperti ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 5

L'**articolo 5** disciplina la partecipazione e l'informazione del *caregiver* familiare. Il **comma 1** prevede la partecipazione del *caregiver* familiare all'unità di valutazione multidimensionale (articolo 24 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62) e alla predisposizione del progetto di vita (articolo 26 del medesimo decreto legislativo), nonché alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente e all'elaborazione del PAI (articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29). Il *caregiver* partecipa altresì all'individuazione del budget di cura e di assistenza, anche ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e di quanto previsto dal Piano d'indirizzo per la riabilitazione. Si rappresenta che il comma in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché prevede, semplicemente, l'obbligo per chi rediga i nuovi progetti di vita o i nuovi PAI a coinvolgere il *caregiver* nei relativi lavori, quando, a legislazione vigente, tale partecipazione non è solo già possibile ma anche, certamente, auspicabile.

Il **comma 2** dispone in merito al contenuto del progetto di vita e del PAI.

Il **comma 3** si limita a prevedere la possibilità per i *caregiver* di accedere a informazioni altrimenti riservate alla persona assistita in ragione della loro natura personale o sensibile. Si rappresenta che tale previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, visto il carattere meramente procedimentale.

Il **comma 4** stabilisce che le regioni programmano e individuano le modalità di riordino e unificazione, le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionali unificate operanti per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai *caregiver* familiari, all'interno delle unità di valutazione multidimensionale unificate di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Le Regioni potranno provvedere a quanto disposto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché il comma si limita a specificare, dal punto di vista



procedimentale, mere modalità attuative dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024 e dell'articolo 24 del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62.

Articolo 6

L'**articolo 6** reca disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative dei *caregiver*, degli enti religiosi e delle persone assistite, nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che dovranno essere consultate in sede di redazione del Piano sociale nazionale, del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e del Piano per la non autosufficienza. Si rappresenta che tale previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** demanda alle Regioni l'individuazione delle associazioni di cui al comma 1, operanti e rappresentative sul proprio territorio, al fine di consultarle in occasione della redazione dei piani regionali. Si rappresenta che anche tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia di riconoscimento delle competenze del *caregiver* familiare. Il **comma 1** stabilisce che l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare costituisca competenza certificabile ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 e valga quale credito formativo per l'acquisizione del profilo di operatore socio-sanitario o di altri profili della medesima area. Si prevede, inoltre, che i *caregiver* siano iscritti d'ufficio nel SIISL. Si rappresenta che tali benefici, concernenti la spendibilità dell'esperienza nel mercato della formazione e del lavoro e la disponibilità di informazioni in merito alle occasioni lavorative, non attribuiscono alcun beneficio finanziario o diritto soggettivo di natura patrimoniale. Ciò avverrà attraverso una cooperazione applicativa tra il sistema informativo realizzato da INPS ai sensi dell'articolo 4 e il preesistente SIISL, da realizzare sia attraverso le risorse di cui al medesimo articolo 4 sia, per quanto riguarda il SIISL, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente per l'implementazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede la possibilità per i *caregiver* maggiorenni inseriti in percorsi scolastici di veder valorizzato il riconoscimento delle proprie competenze nell'ambito del colloquio dell'esame di maturità ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Si rappresenta che anche tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non comportando un maggior impegno né temporale né lavorativo per il personale scolastico impegnato nello svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

Il **comma 3** prevede che le istituzioni scolastiche di secondo grado, nell'ambito della loro autonomia, al fine di valorizzare l'esperienza maturata dallo studente maggiorenne *caregiver* familiare, possano individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità. Le scuole, comunque, nell'ambito della propria autonomia potranno, quindi, promuovere o meno iniziative formative in materia, nel limite delle risorse a esse destinate a legislazione vigente.

Il **comma 4** consente ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti di valorizzare, sotto forma di crediti, le attività svolte dai *caregiver*.

Il **comma 5** introduce una disposizione analoga a quella del comma 2, estendendo alle università la facoltà di riconoscere crediti formativi per attività extrauniversitarie svolte dai *caregiver*. Si prevede, inoltre, l'esenzione dall'obbligo di frequenza universitaria per i *caregiver*. Si rappresenta che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 6**, prevede che le Regioni, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente nei loro bilanci possano valorizzare l'esperienza e le competenze maturate dal *caregiver* nell'attività di cura ai fini del reinserimento lavorativo.

Il **comma 7** prevede l'adozione di un decreto attuativo regolamentare, da emanarsi nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

L'**articolo 8, comma 1** riconosce ai *caregiver* familiari lavoratori subordinati la facoltà di richiedere l'accesso al lavoro a distanza, al regime di *part-time* o ad altre misure di flessibilità dell'orario lavorativo. Si rappresenta che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, neppure nel caso in cui il *caregiver* sia un dipendente pubblico, sia in quanto resta fermo il principio sinallagmatico e la conseguente correlazione tra retribuzione e quantità di lavoro effettivamente prestata sia per l'esplicita previsione che il passaggio a tempo parziale non genera facoltà assunzionali; l'Amministrazione potrà coprire il mezzo posto liberatosi solo ove disponga già di facoltà assunzionali sufficienti.

Non vi saranno, inoltre, oneri derivanti dalla sostituzione del personale, in quanto è espressamente previsto dal testo di legge che il passaggio a tempo parziale avvenga «*senza che ciò determini, nel caso di caregiver dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali*», dunque senza possibilità di sostituzione.

Con particolare riferimento al personale scolastico, si rappresenta che, per quanto attiene al lavoro agile, l'articolo 10, comma 1, del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 prevede che detta modalità, ove compatibile con le attività svolte nonché con le esigenze e l'organizzazione del lavoro, si applichi limitatamente al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con esclusione del personale docente. Per quanto attiene al *part-time*, resta fermo quanto previsto dall'articolo 107 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Parimenti non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'ultimo periodo che si limita a prevedere il diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno per il personale dipendente pubblico già *caregiver*.

Il **comma 2** stabilisce che i genitori che assistano minori con disabilità, possano fruire del congedo parentale disciplinato dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001 fino al compimento della maggiore età del minore assistito.

L'articolo 1, comma 219, della legge n. 199 del 2025 (Legge di bilancio per l'anno 2026) ha esteso, dal 1° gennaio 2026, la possibilità di fruizione del congedo parentale ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001 fino a 14 anni del figlio anziché 12 come stabilito dalla previgente normativa. La disposizione in esame prevede che i genitori caregiver possano fruire dei congedi sopra menzionati fino al raggiungimento della maggiore età del figlio assistito.

Rispetto a quanto disposto dalla recente modifica normativa si quantificano gli oneri derivanti dall'incremento della soglia da 14 anni ai 18 anni del minore assistito.

Trattando di assistenza a minori con disabilità si assume l'ipotesi che i genitori fruiscano dell'intero periodo concesso dalla normativa vigente (articolo 32 del decreto legislativo n.151 del 2001) fino al compimento dei 14 anni del figlio.

Ulteriori oneri possono sorgere per l'estensione dello specifico congedo parentale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 199 del 2025, fino al compimento della maggiore età del figlio.



Dai dati di consuntivo 2024 relativi al prolungamento del congedo parentale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n.80 del 2015 dagli 8 ai 12 anni si desumono i seguenti dati:

- Onere per prestazione: 877.238,88 euro
- Onere per copertura figurativa: 965.000 euro

Ipotizzando una retribuzione media giornaliera nel 2024 di 83,6 euro, tali dati sono riferiti a circa 300 domande annue di prolungamento di congedo parentale da 8 a 12 anni con circa 3,9 mesi richiesti.

Si ipotizza che l'estensione di tale congedo fino alla maggiore età dell'assistito possa riguardare prudenzialmente una numerosità di soggetti analoga agli attuali richiedenti. Tale platea annua, così come le giornate medie richieste, è stata ipotizzata costante per effetto di compensazione dei nuovi ingressi e per uscite dovute al superamento della maggiore età o per altre cause. La decorrenza è stata ipotizzata 1° gennaio 2027.

L'onere derivante dalla disposizione in esame è riportato nella seguente tabella.

Maggiore spesa per l'estensione della fruibilità del congedo parentale per i caregiver fino alla maggiore età dell'assistito			
(valori in milioni di euro)			
	Onere per prestazione	Copertura figurativa	Onere complessivo
2026	0	0	0
2027	1,0	1,0	2,0
2028	1,0	1,0	2,0
2029	1,0	1,2	2,2
2030	1,0	1,2	2,2
2031	1,0	1,2	2,2
2032	1,0	1,2	2,2
2033	1,0	1,2	2,2
2034	1,0	1,2	2,2
2035	1,2	1,2	2,4

Il comma 3 consente il conferimento di riposi e ferie ai *caregiver*, nel rispetto di quanto stabilito dai CCNL, da parte dei colleghi dipendenti del medesimo datore di lavoro.

Rispetto a quanto già previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la nuova disposizione consente a colleghi di lavoro di cedere a favore dei *caregiver*, anche qualora assistano una persona diversa da un figlio minore, le proprie ferie e i riposi.

In particolare, la disposizione lascia invariato il numero complessivo di giorni lavorati e di quelli remunerati a livello di singolo datore di lavoro; rimangono, conseguentemente, invariate la spesa di personale e gli effetti indotti sulle entrate contributive ed erariali.

Infine, **il comma 4** prevede, in coerenza con la valutazione sopra riportata che agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 9

L'**articolo 9, comma 1**, conferisce al *caregiver* il diritto di avvalersi delle tutele giudiziarie già previste



dalla legge n. 67 del 2006 per le persone con disabilità, limitatamente alle controversie che hanno la ragione d'essere nelle attività di assistenza e cura prestate. Si tratta del riconoscimento della legittimazione ad agire, per i *caregiver*, a tutela dei diritti e degli interessi della persona assistita. Trattasi di disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possa agire in giudizio avverso le discriminazioni in danno dei *caregiver* familiari. Si tratta di una mera facoltà, cui il Garante ricorrerà nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispone a legislazione vigente.

Articolo 10

L'**articolo 10** introduce una disposizione concernente i *caregiver* familiari impegnati nel servizio civile universale. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11

Per quanto concerne l'**articolo 11**, il **comma 1** prevede che gli Atenei possano, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, prevedere disposizioni di favore per i *caregiver* familiari che siano studenti universitari in merito alla tassa di iscrizione e alla contribuzione studentesca. La disposizione non incide, invece, sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

L'articolo in esame, quindi, si limita ad aggiungere anche la categoria del *caregiver* familiare studente universitario all'elenco di soggetti, di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, a beneficio dei quali le università, possono decidere, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, di prevedere nei propri regolamenti un esonero parziale o totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Il suddetto comma 7 dell'articolo 9 prevede, inoltre, espressamente a tali disposizioni si provveda "*nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente*".

Articolo 12

L'**articolo 12** disciplina i sostegni e le misure volte a tutelare il benessere psicofisico del *caregiver* familiare. Il **comma 1** stabilisce che i suddetti sostegni e misure, con riferimento ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), siano definiti in apposita sezione del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento. Si tratta di una disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che i sostegni di cui al comma 1 possano comprendere, anche tenuto conto dell'esito della valutazione dello stress e degli specifici bisogni, interventi a sostegno del *caregiver* stesso e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, nonché in presenza di figli minori:

- a) la possibilità per il *caregiver* di essere sostituito entro 24 ore dal verificarsi di un'emergenza;
- b) la possibilità di beneficiare di misure di sostegno psicologico;
- c) la possibilità di usufruire di visite, anche specialistiche, a domicilio.
- d) la possibilità di richiedere televisite e teleconsulti;
- e) la possibilità – in ogni caso nel limite delle risorse disponibili al sistema sanitario nazionale – di chiedere alle strutture sanitarie e socio-sanitarie la programmazione tempestiva degli interventi di cura e di assistenza a tutela del proprio diritto alla salute;
- f) la possibilità di accedere, a parità di condizione sanitaria e sempre nel limite delle risorse disponibili al sistema sanitario nazionale, a interventi sanitari e socio-sanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa.

Il **comma 3**, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, precisa che i sostegni di



cui al comma 2 sono riconosciuti a valere sul budget del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a ciò destinabili a legislazione vigente.

Il **comma 4** prevede l’emanazione di un decreto attuativo, da redigere tenuto conto del limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13

L’**articolo 13** introduce disposizioni relative all’attribuzione di un contributo economico a favore dei *caregiver* familiari inoccupati. Il **comma 1** riconosce ai *caregiver* familiari inoccupati di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), il diritto di percepire un contributo mensile liquidato ed erogato con cadenza trimestrale a carattere non reddituale a decorrere dal 2027, a condizione di non superare il valore di ISEE di 15.000 euro e di percepire un reddito da lavoro non superiore a 3.000 euro lordo dipendente annui.

L’entità del contributo trimestrale è rimessa a una determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (comma 3) da adottare quattro volte l’anno, nel limite di una maggiore spesa corrente pari a quanto stanziato al comma 6 e, comunque, nel limite massimo di 1.200,00 euro pro capite per trimestre.

L’erogazione dell’ultimo trimestre avverrà, ciascun anno, nell’anno successivo e il primo anno, il 2027, sarà erogato il contributo per i *caregiver* registrati nel trimestre ottobre 2026-dicembre 2026. Ne segue che ciascun anno a decorrere dal 2027 saranno erogati contributi corrispondenti a quattro trimestri, nella misura e nel limite di 248,05 milioni di euro nel 2027, 251,37 milioni di euro nel 2028, 251,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e di 250,97 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035.

Il menzionato Dipartimento determinerà l’importo del contributo dividendo il limite di spesa trimestrale, pari a un quarto di quello annuale, per il numero di *caregiver* familiari comunicati da INPS e risultanti, per il trimestre di riferimento, dalle iscrizioni (verificate) al sistema informativo di cui all’articolo 4, tenuto, altresì, conto della minore spesa derivante dalle cessazioni anticipate dal beneficio ai sensi del comma 5 e limitando, comunque, il beneficio pro capite a trimestre a non più di 1.200, 00 euro.

Il beneficio economico individuale è commisurato ai mesi decorsi, nel trimestre di riferimento, dall’istanza di riconoscimento sino al termine del trimestre o sino all’eventuale cessazione dal beneficio ai sensi del comma 5.

Il beneficio ha natura assistenziale e non reddituale per espressa previsione del testo di cui trattasi, per cui non vi sono effetti indotti sulle entrate né effetti di alcun genere sui benefici fiscali; la somma non entra nel reddito ad alcun fine.

Nei casi, presumibilmente comunque molto limitati, in cui una stessa persona sia *caregiver* di più di due assistiti (a titolo e semplificativo il genitore di due figli con disabilità grave), qualora gli altri requisiti siano rispettati, è prevista l’erogazione di due contributi, comunque sempre nel rispetto del limite di spesa. Similmente quando gli assistiti più di due. Si rammenta che è previsto il requisito della convivenza, oltre a quello di coniugio, affinità, parentela.

Fermo restando che l’importo stanziato è limite di spesa, in quanto tale indipendente dalla consistenza numerica dei beneficiari, a soli fini conoscitivi e per mera completezza si riporta nel seguito una stima della platea, sulla base di quanto comunicato dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Preliminarmente, si rappresenta che non esistono comunque elementi consolidati, in merito al numero di *caregiver* in Italia. La stima che segue è ritenuta, dunque, prudenziale, in attesa dell’implementazione sistematica della piattaforma di rilevamento come previsto dal presente provvedimento.



Si può far riferimento all'indagine europea sulla salute (EHIS), condotta in tutti gli Stati dell'Unione europea sui principali aspetti delle condizioni di salute della popolazione ed il ricorso ai servizi sanitari e curata, in Italia, dall'ISTAT.

Tale indagine contiene quesiti in merito alla cura o assistenza fornite ad altri soggetti, distinguendo tra i soggetti familiari conviventi, familiari non conviventi o non familiari.

In particolare, dall'indagine si ricava che sono 7,992 milioni le persone che dichiarano di fornire cure o assistenza almeno una volta a settimana.

Le informazioni contenute nel questionario ISTAT consentono di classificare 7,867 milioni di caregiver in ragione dell'intensità dell'attività di cura e di assistenza e della tipologia (convivente o meno, occupato o meno, familiare o meno), essendo indisponibili dati puntuali per 125mila individui.

Più in dettaglio (n. unità in migliaia):

	< 10h a settimana	≥ 10h a settimana < 20 h settimana	≥ 20 h a settimana
Non convivente, occupato	1.855	608	404
Non convivente, inoccupato	1.349	536	434
Familiare, convivente, occupato	386	228	417
Familiare, convivente, inoccupato	329	225	1.096

Dai dati si ricava che sono 1,096 milioni i caregiver familiari inoccupati conviventi che prestano assistenza per almeno 20 ore a settimana. Di questi, l'ISTAT stima che siano 0,522 milioni quelli che prestano assistenza a familiari con limitazioni gravi al funzionamento.

Poiché il beneficio è attribuito a chi presti assistenza per almeno 91 ore a settimana, ben più delle 20 considerate nell'indagine ISTAT, il Dipartimento stima che il *target* di riferimento non ecceda un sesto della platea, per un totale di al più 87.000 beneficiari (= 522.000 / 6). Tra 20 e 91 ore settimanali di assistenza, infatti, vi è la differenza tra chi, assiste il proprio caro solo durante le ore notturne, convivendovi, e chi invece (ed è situazione assai più rara) lo assiste continuativamente.

Inoltre, degli 87.000 potenziali beneficiari rimanenti si considera il 71,64%, cioè la percentuale che si stima abbia un ISEE familiare pari o inferiore a 15.000 euro. A tal fine, si usano i dati reperibili nell'apposito Osservatorio statistico dell'INPS.

Ivi risultano nel biennio 2023-2024 cumulativamente 2.613.919 nuclei familiari con DSU compilate, con ISEE non superiore a 15.000,00 euro e presenza di persona con disabilità nel nucleo familiare, a fronte di 3.648.317 nuclei familiari con tali caratteristiche che abbiano presentato una DSU di qualsiasi valore nel medesimo biennio. Si ricava, dunque, che il 71,64% (=2.613.919/3.648.317) dei nuclei familiari con una persona con disabilità ha un ISEE familiare pari o inferiore a 15.000,00 euro. Si rappresenta, incidentalmente, che tale percentuale è una sovrastima di quella effettiva, essendo verosimile che nella banca dati INPS siano sovrarappresentati i redditi inferiori, più interessati a ricevere un qualche beneficio.

Ne segue che la stima del numero dei beneficiari è pari a 62.333 unità (= 87.000 x 71,64%).

Ove tutte le ipotesi sopra formulate trovassero conferma, sarebbe possibile riconoscere un beneficio trimestrale *pro-capite* a regime di circa 1.000 euro, a fronte di un tetto massimo di 1.200 euro. Ove, invece, le ipotesi sopra indicate fossero eccessivamente prudenziali, sarebbe possibile riconoscere un beneficio maggiore, nel limite del tetto massimo e in ogni caso nel rispetto del limite di spesa programmato.

Il beneficio è quindi, comunque riconosciuto nei limiti della maggiore spesa di cui al comma 5 ed è demandato ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, la definizione delle modalità operative per l'erogazione del contributo, per il trasferimento delle risorse all'INPS, nonché le modalità di monitoraggio del limite di spesa.



Articolo 14

L'**articolo 14** prevede la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 13, determinati in 1,15 milioni di euro nell'anno 2026, a 257 milioni di euro nell'anno 2027 e 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, come segue:

- a) quanto a 1,15 milioni di euro nel 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026). Si tratta di un fondo di parte corrente appositamente istituito per dare copertura alla presente legge e, perciò, interamente disponibile allo scopo;
- b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
- c) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività non professionali del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 15

L'**articolo 15** contiene disposizioni dirette a modificare la normativa vigente, al fine di renderla coerente con quanto previsto dal presente provvedimento. Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

30/01/2026

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il disegno di legge è volto a colmare una lacuna strutturale dell'ordinamento italiano attraverso il riconoscimento giuridico, sociale ed economico del caregiver familiare, figura centrale nel sistema di welfare informale.

L'intervento mira a:

- riconoscere formalmente il caregiver quale soggetto titolare di diritti e destinatario di tutele;
- coinvolgere il caregiver nella rete dei servizi e nella loro pianificazione;
- garantire misure di sostegno economico, formativo, lavorativo;
- prevenire discriminazioni e isolamento sociale.

L'iniziativa è pienamente coerente con gli obiettivi del Governo in materia di disabilità, politiche familiari, invecchiamento attivo, non autosufficienza e parità di genere, nonché con l'attuazione della riforma della disabilità e della non autosufficienza (d.lgs. n. 62/2024 e n. 29/2024).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il provvedimento si inserisce e coordina con:

- legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- legge 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento);
- decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (riforma della disabilità e progetto di vita);
- decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (riforma anziani non autosufficienti);
- decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (tutela della maternità e paternità);
- legge 1° marzo 2006, n. 67 (antidiscriminazione);
- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (certificazione delle competenze);
- decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (servizio civile universale);
- decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (diritto allo studio universitario).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge:

1. Introduce una disciplina organica del caregiver familiare, definendone:

- requisiti soggettivi e familiari (art. 2);
- carico assistenziale e profili differenziati di intensità di cura (art. 2)
- procedura di individuazione e riconoscimento (capo II).

2. Integra la riforma della disabilità e della non autosufficienza:

Viene prevista la partecipazione del caregiver all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità e alla predisposizione del progetto di vita (d.lgs. 62/2024) e del PAI (d.lgs. 29/2024).

3. Modifica espressamente:

- L'art. 26 del d.lgs. n. 62/2024, che disciplina il contenuto minimo del progetto di vita della persona con disabilità. L'articolo 15, comma 3, del DDL inserisce, infatti, nell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 62/2024, dopo la lettera h), una nuova lettera: *h-bis) "il caregiver e il relativo carico assistenziale in termini di ore"*;
- L'art. 27 del d.lgs. n. 29/2024, che disciplina il Piano assistenziale individualizzato (PAI) per la persona anziana non autosufficiente. L'art. 15, comma 4, del DDL aggiunge, infatti, alla fine del comma 17 dell'art. 27, il seguente periodo: *«è individuato, altresì, il caregiver e il relativo carico assistenziale in termini di ore»*;
- L'art. 9 del d.lgs. n. 68/2012, che individua le categorie prioritarie nell'accesso alle borse di studio universitarie. L'art. 11 del DDL aggiunge, infatti, all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 68/2012 la seguente lettera: *a-bis) studenti che siano caregiver familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali*;

L'art. 15, comma 2, del DDL, inoltre, abroga talune disposizioni ritenute assorbite dalla presente legge:

- l'art. 39 del d.lgs. n. 29/2024, che prevedeva una disciplina parziale e settoriale dei caregiver degli anziani non autosufficienti.

- l'art. 1, comma 255, della l. n. 205/2017, che istituiva il primo Fondo caregiver ma era privo di una disciplina che riconosceva i diritti soggettivi del caregiver.

4. Attribuisce nuovi compiti a INPS per il riconoscimento formale del caregiver mediante piattaforma telematica.**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento rafforza i diritti fondamentali delle persone con disabilità, le tutele antidiscriminatorie e le misure di conciliazione lavoro-cura in linea con:

- artt. 2 e 3 Cost. (solidarietà, eguaglianza sostanziale);
- art. 32 Cost. (tutela della salute);
- art. 38 Cost. (assistenza sociale);
- art. 31 Cost. (tutela della famiglia);
- art. 37 Cost. (tutela delle donne lavoratrici).

Non si ravvisano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento riconosce e valorizza il ruolo della famiglia e delle reti di prossimità e affida allo Stato solo funzioni di coordinamento, riconoscimento giuridico e sostegno finanziario. Appare, quindi, pienamente conforme ai principi di sussidiarietà e adeguatezza.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non rilegifica materie già regolate in modo compiuto, ma coordina e integra discipline esistenti ed introduce una cornice unitaria oggi assente. Non introduce duplicazioni normative né contrasta con i principi di semplificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Il tema del riconoscimento del caregiver familiare è stato ed è tuttora oggetto di numerose proposte di legge parlamentari.

Nel dettaglio:

- sono 31 le proposte di legge presentate dal 2015 a oggi;
- la prima proposta di legge risale al 5 novembre 2015, a firma della Sen. Laura Bignami (Gruppo Misto, ex M5S, Atto Senato n. 2128);
- la Sen. Bignami è anche la proponente dell'emendamento alla legge di bilancio 2018, confermato da tutti i gruppi, che ha introdotto la definizione di caregiver nell'ordinamento e ha istituito un fondo per la copertura di interventi legislativi finalizzati al suo riconoscimento (art. 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017);
- a oltre otto anni dall'approvazione dell'emendamento Bignami, nonostante il fondo istituito dal comma 255 citato, nessuna delle proposte di legge è stata approvata.

Circoscrivendo l'analisi alla XIX legislatura attualmente in corso, sono 18 le proposte di legge attualmente in esame tra Camera e Senato (nel dettaglio: n. 13 proposte di legge alla Camera e n. 5 al Senato, XIX legislatura).

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul tema specifico.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea. Le disposizioni introdotte sono coerenti con i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare in materia di non discriminazione, inclusione sociale, tutela delle persone con disabilità e conciliazione tra vita familiare e lavorativa, nonché con il Pilastro europeo dei diritti sociali e con la Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030.

Il riconoscimento e la tutela del caregiver familiare contribuiscono all'attuazione degli obiettivi dell'Unione in materia di protezione sociale e pari opportunità, senza determinare profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione pendenti specificamente collegate all'ambito di applicazione del provvedimento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La legge attua la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e i principi di sostegno alla vita indipendente e alla famiglia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'unione europea nelle medesime materie

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sui medesimi o analoghi oggetti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Molti Stati UE (es. Francia, Spagna, Germania) prevedono forme di riconoscimento, indennità e diritti del caregiver: l'intervento si colloca nel solco delle migliori pratiche europee.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

È introdotta una definizione ampia e articolata di caregiver familiare (art. 2), coerente con la legislazione su disabilità e non autosufficienza.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento ricorre alla tecnica della novella. Nel dettaglio, si rinvia a quanto indicato nella Parte I, numero 3.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano abrogazioni implicite rilevanti; alcune soppressioni testuali sono puntualmente espresse (art. 15).

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento prevede l'adozione di alcuni atti attuativi, necessari a rendere operative le misure introdotte, in quanto la disciplina primaria demanda a fonti secondarie la definizione di aspetti tecnici, organizzativi e procedurali. I termini previsti per l'adozione degli atti attuativi risultano congrui.

In particolare:

- Decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica in materia di famiglia, sentito l'INPS (articolo 4, comma 7), volto a definire le modalità operative della procedura di riconoscimento, revoca e sostituzione del caregiver familiare e di accettazione dell'incarico da parte del soggetto individuato, nonché le specifiche tecniche della piattaforma informatica dell'INPS. Tale decreto è necessario per assicurare uniformità, semplificazione e certezza giuridica nell'attuazione delle procedure di riconoscimento.
- Decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza unificata (articolo 7, comma 7), finalizzati a disciplinare le modalità di riconoscimento, certificazione e valorizzazione delle competenze maturate dai caregiver familiari nei percorsi scolastici, universitari e formativi. Tali decreti sono necessari per assicurare l'integrazione della nuova disciplina con i sistemi nazionali e regionali di istruzione, formazione e certificazione delle competenze.

- Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza unificata (articolo 12, comma 4), diretto a definire le modalità attuative delle misure sanitarie e sociosanitarie di sostegno al caregiver familiare, quali l'accesso a visite domiciliari, supporto psicologico, telemedicina e priorità nelle prestazioni. L'atto è necessario per coordinare l'attuazione con i servizi sanitari regionali e garantire livelli uniformi di tutela sul territorio nazionale.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 13, comma 5), volto a stabilire le modalità operative per l'erogazione del contributo economico al caregiver familiare da parte dell'INPS. Tale decreto è indispensabile per disciplinare i flussi finanziari, le procedure di pagamento, i controlli e la gestione del limite di spesa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici e non si ravvisa la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge tutela la figura del *caregiver* familiare attraverso misure volte a:

a) riconoscere il ruolo fondamentale, all'interno della società, dell'attività di cura e assistenza svolta dal *caregiver* familiare quale espressione di solidarietà e responsabilità nonché il valore economico dell'attività prestata;

b) supportare e valorizzare il *caregiver* familiare con adeguati sostegni per garantire allo stesso la migliore qualità di vita possibile;

c) prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del *caregiver* familiare;

d) coinvolgere il *caregiver* familiare nella rete dei servizi e nella loro pianificazione.

Art. 2.

(Definizione)

1. Si definisce *caregiver* familiare la persona maggiore di età che assiste e si prende cura del figlio o di un altro parente entro il secondo grado, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un parente entro il terzo grado, cui siano

riconosciute una o più delle seguenti condizioni:

a) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 62 del 2020;

d) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 29 del 2024.

2. Il *caregiver* familiare assiste, mediante attività di cura, la persona in relazione ai suoi bisogni nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive e la segue nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base sia strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze. Nel progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e nel Progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o negli ulteriori piani di intervento previsti a legislazione vigente l'attività del *caregiver* familiare è raccordata con gli strumenti di assistenza sociali, sociosanitari e sanitari ivi previsti.

3. La funzione di *caregiver* familiare è compatibile con lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della medesima persona assistita. In tal caso, allo stesso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

4. Per ciascuna persona assistita possono essere individuati anche più *caregiver*

familiari purché conviventi con la medesima. Entrambi i genitori sono *caregiver* del figlio anche se non conviventi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2.

5. Sono individuati i seguenti profili di *caregiver* familiare in funzione dell'impegno di cura e di assistenza prestata:

a) *caregiver* familiare prevalente, con un carico di assistenza uguale o superiore a novantuno ore settimanali, convivente con la persona assistita che si trova in condizione di non autosufficienza, attestata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o ai sensi dell'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ovvero attestata da precedenti certificazioni;

b) *caregiver* familiare convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore e inferiore a novantuno ore settimanali;

c) *caregiver* familiare non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;

d) *caregiver* familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a dieci ore settimanali e inferiore a trenta ore settimanali;

6. Il carico assistenziale di cui al comma 5, lettere a) e b), è attestato nel progetto di vita, nel PAI ovvero negli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE E PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI CAREGIVER FAMILIARE

Art. 3.

(Individuazione del caregiver familiare)

1. L'individuazione del *caregiver* familiare è effettuata nel rispetto del principio

di autodeterminazione della persona assistita, che può essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla medesima di comunicare e di esprimere la propria volontà.

2. La persona assistita può indicare fino a un massimo di tre *caregiver* familiari. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, il *caregiver* familiare è indicato dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Se la persona assistita è minore di età sono *caregiver* familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è *caregiver* quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti la responsabilità genitoriale è *caregiver* il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare uno solo di loro quale *caregiver* familiare, anche unitamente a non più di due altri *caregiver* familiari diversi dall'altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare fino a tre *caregiver* familiari diversi da loro. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

3. La persona assistita ha facoltà di sostituire o revocare ciascun *caregiver* familiare. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, la facoltà di sostituzione e revoca di ciascun *caregiver* familiare è attribuita ai soggetti indicati dal comma 2, secondo periodo, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Nei casi in cui la persona assistita sia minore di età, la facoltà di sostituzione o revoca di ciascun *caregiver* è attribuita, congiuntamente, ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità o, in loro mancanza, al tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

Art. 4.

*(Procedura per il riconoscimento
del caregiver familiare)*

1. Il riconoscimento del *caregiver* familiare è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, a tal fine, rende disponibile entro il 30 settembre 2026 una piattaforma informatica nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. La procedura telematica per il riconoscimento del *caregiver* familiare è attivata con istanza presentata dalla persona assistita o, nei casi in cui questa sia interdetta o beneficiaria di amministrazione di sostegno, dal tutore o dall'amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza. Nel caso di curatela o di amministrazione di sostegno senza poteri di rappresentanza, la procedura è attivata con istanza della persona con disabilità assistita dall'amministratore di sostegno o dal curatore. Se è in corso il procedimento di interdizione, di inabilitazione o per la nomina dell'amministratore di sostegno, la procedura telematica può essere attivata dal tutore provvisorio, dal curatore provvisorio o dall'amministratore di sostegno provvisorio, se nominato. Qualora la persona assistita sia minore di età, la procedura telematica può essere attivata con istanza presentata da ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro mancanza, dal tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

3. La persona che, ai sensi del comma 2, presenta l'istanza per l'attivazione della procedura attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) le generalità della persona assistita;
- b) che la persona assistita rientra tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) le generalità di ciascun *caregiver* familiare individuato e il relativo carico assistenziale;

d) l'eventuale convivenza tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;

e) nel caso di *caregiver* non convivente, la residenza di questi nello stesso comune del territorio italiano della persona assistita o in un comune sito ad una distanza non superiore a 25 chilometri dal comune di residenza della persona assistita;

f) la relazione di parentela o di affinità o l'esistenza di uno dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1;

g) il profilo, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5, indicato per ciascuno dei *caregiver* individuati;

h) gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente, eventualmente integrati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, da cui risulta il carico assistenziale nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

i) il carico assistenziale nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere c) e d).

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, la persona che, ai sensi del comma 2, presenta l'istanza allega la dichiarazione di accettazione resa da ciascuno dei *caregiver* familiari individuati.

5. La procedura per il riconoscimento del *caregiver* familiare è conclusa nel termine di trenta giorni dalla data di invio dell'istanza con il rilascio al richiedente di un certificato che attesta la qualifica di *caregiver* familiare e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

6. Il riconoscimento di *caregiver* familiare a più di un soggetto per la stessa persona assistita può avvenire anche con più istanze successive.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, sentito l'INPS, sono definite le modalità operative da seguire ai fini delle

procedure di riconoscimento del *caregiver* familiare, di revoca o sostituzione del *caregiver* medesimo e di accettazione da parte dello stesso.

8. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, l'INPS, per il triennio 2026-2028, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con incremento della sua dotazione organica, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, un contingente di 110 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di concorsi pubblici o lo scorrimento di graduatorie vigenti o l'indizione di procedure di mobilità volontaria.

9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 per la implementazione del sistema informativo di cui al comma 1, di 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la relativa manutenzione. Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa di 6,40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione del personale, di 0,10 milioni di euro nell'anno 2026 per lo svolgimento del relativo concorso e di 0,22 milioni di euro nell'anno 2027 per le spese di funzionamento. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14.

CAPO III

TUTELE E SOSTEGNI

Art. 5.

*(Partecipazione e informazione
del caregiver familiare)*

1. Il *caregiver* familiare partecipa:

a) all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e alla predisposizione del progetto di vita e del *budget* di progetto di

cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 28 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024;

b) alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente nonché all'elaborazione del PAI e del relativo *budget* di cura e assistenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

2. Nel progetto di vita e nel PAI sono individuati il carico assistenziale del *caregiver* familiare, l'apporto del *caregiver* medesimo per l'attuazione degli interventi ivi previsti, e sono altresì indicati il *caregiver* che ha il carico assistenziale prevalente nel caso di più *caregiver*, nonché i supporti di cui può disporre, anche tenendo conto della struttura e del funzionamento del nucleo familiare di riferimento.

3. I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito rilasciato in via generale tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 e, ove necessario, del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, forniscono al *caregiver* familiare le informazioni sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie alla persona assistita, sulle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie cui la stessa ha diritto nonché sulle eventuali misure di supporto alla sua attività di assistenza e cura alla persona assistita.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni, nell'ambito del riordino e dell'unificazione di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, e all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, individuano le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale unificate per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai *caregiver* familiari.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale)

1. Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei *caregiver* familiari, delle organizzazioni del Terzo settore maggiormente rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie, degli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità alla programmazione sociale nazionale, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, organizza la loro consultazione nell'ambito della definizione dei piani nazionali di cui al comma 6 del medesimo articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, allo scopo di individuare i bisogni da soddisfare e le corrispondenti attività da programmare nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo in particolare considerazione i bisogni delle donne *caregiver* nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.

2. Le regioni stabiliscono i criteri di individuazione delle associazioni di cui al comma 1 operanti in ambito regionale, anche ai fini della loro partecipazione ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse.

Art. 7.

(Riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver familiare)

1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata dai *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento o è

riconosciuta quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la piattaforma informatica di cui all'articolo 4 è raccordata con il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al fine della registrazione d'ufficio dei *caregiver* familiari nel medesimo SIISL.

2. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le competenze maturate nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza possono essere riconosciute nell'ambito del colloquio dell'esame di maturità ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Al fine di riconoscere e valorizzare l'esperienza maturata dallo studente maggiorenni *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e le competenze acquisite durante l'attività di cura e assistenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità.

4. I centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nell'ambito della loro autonomia, possono individuare i criteri e le modalità, nelle attività finalizzate al riconoscimento dei crediti, per valorizzare l'esperienza maturata dai *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

5. Le università, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere criteri e modalità di riconoscimento di crediti formativi universitari extracurricolari per le conoscenze e le abilità professionali certificate acquisite, durante l'attività di cura,

dal *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, iscritto a un corso di laurea, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea e nei limiti della normativa vigente. Le università possono, altresì, prevedere misure volte ad agevolare la frequenza ai corsi di studio e a disciplinare modalità di recupero delle attività formative, qualora sia certificato l'impedimento alla partecipazione alle stesse. Al *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, può essere riconosciuto lo *status* di studente lavoratore.

6. Le regioni e le province autonome possono prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, misure per il riconoscimento dell'esperienza e delle competenze maturate dal *caregiver* familiare nell'attività di assistenza e cura, al fine di favorirne l'accesso o il reinserimento lavorativo al termine di tale attività, con particolare riguardo alle donne *caregiver* nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'istruzione e del merito, per i profili di rispettiva competenza, adottano, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8.

(Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Il *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*, se presta attività di lavoro subordinato, può chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro, se necessario per l'assolvimento delle attività di assistenza e di cura da lui pre-

stata, e, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, può chiedere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ove compatibile con la natura della prestazione lavorativa. È altresì riconosciuta, per i soggetti di cui al primo periodo, la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza che ciò determini, nel caso di *caregiver* dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il *caregiver* familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. A decorrere dall'anno 2027, per i genitori *caregiver* di minori con disabilità, il congedo parentale di cui al combinato disposto degli articoli 32 e 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è fruibile sino al compimento della maggiore età della persona assistita.

3. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro del *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono cedere a quest'ultimo, a titolo gratuito, i riposi e le ferie da loro maturati. Le condizioni e le modalità di fruizione dei riposi e delle ferie ceduti al *caregiver* familiare sono stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Art. 9.

(Tutela antidiscriminatoria)

1. Il *caregiver* familiare è legittimato ad agire ai sensi della legge 1° marzo 2006,

n. 67, nel caso sia destinatario di discriminazioni in ragione del rapporto con la persona assistita.

2. La legittimazione all'azione di cui al comma 1 spetta anche all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Art. 10.

(Servizio civile universale)

1. Nei programmi di intervento di servizio civile universale, articolati in progetti che prevedono la partecipazione di giovani con minori opportunità, per le categorie dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, l'articolazione dell'orario di servizio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, deve garantire la necessaria flessibilità tenendo conto delle specifiche esigenze legate al ruolo di assistenza familiare, compatibilmente con la complessiva organizzazione dei medesimi progetti.

Art. 11.

(Disposizioni integrative al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) studenti che siano *caregiver* familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali ».

Art. 12.

(Tutela del benessere psicofisico del caregiver familiare)

1. I sostegni e le misure volti a tutelare il benessere psicofisico del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a*) e *b*), sono definiti in un'apposita sezione del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento.

2. I sostegni di cui al comma 1 possono comprendere, anche tenuto conto dell'esito della valutazione degli specifici bisogni, de-

gli interventi a sostegno del *caregiver* familiare e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, nonché della presenza di figli minori, la facoltà per il *caregiver* di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*:

a) di essere sostituito entro le ventiquattro ore dal sorgere di un'emergenza;

b) di beneficiare di misure di sostegno psicologico;

c) di richiedere visite, anche specialistiche, a domicilio;

d) di richiedere televisite e teleconsulti;

e) di programmare per tempo con le strutture sanitarie e sociosanitarie gli interventi di cura e di assistenza a tutela della propria salute;

f) di accedere, a parità di condizione sanitaria, a interventi sanitari e sociosanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa.

3. I sostegni di cui al comma 2 sono riconosciuti a valere sul *budget* di progetto, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, o sul *budget* di cura e assistenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, del PAI o degli altri piani di intervento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinabili a legislazione vigente.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 13.

(Misura di sostegno economico)

1. A decorrere dall'anno 2027 è attribuito a favore del *caregiver* familiare rien-

trante nel profilo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), per ciascun assistito, registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4 dal mese di ottobre del 2026, che non svolga attività lavorativa ovvero la svolga entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini delle componenti reddituale e patrimoniale dell'ISEE.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali *caregiver* familiari del figlio, il contributo è unico ed è suddiviso in pari misura tra entrambi.

3. L'importo del contributo è determinato trimestralmente con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite delle risorse di cui al comma 5 e nel limite *pro capite* massimo trimestrale di 1.200 euro. Al fine di consentire la determinazione dell'importo trimestrale di cui al primo periodo, l'INPS comunica al citato Dipartimento, entro i primi dieci giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, il numero degli aventi diritto.

4. Il diritto al contributo per il *caregiver* familiare decorre dal primo giorno del trimestre successivo all'avvio della procedura telematica di cui all'articolo 4, comma 2. Il diritto al contributo cessa nel caso di:

- a) decesso della persona assistita;
- b) sostituzione o revoca del *caregiver*;
- c) perdita dei requisiti di cui al comma 1;
- d) rinuncia da parte del *caregiver*.

5. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono iscritte risorse, pari a 248,05 milioni di euro per l'anno 2027, 251,37 milioni di euro per l'anno 2028, 251,17 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 250,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che costituiscono limite di spesa. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione del contributo e per il trasferimento delle risorse all'INPS nonché le modalità di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 13, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del

valore sociale ed economico delle attività di cura non professionali svolte dal *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto disposto dal comma 1.

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme le competenze regionali nella materia.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 39 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29;

b) l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«*h-bis)* il *caregiver* familiare e il relativo carico assistenziale relativamente al numero di ore ».

4. All'articolo 27, comma 17, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È individuato, altresì, il *caregiver* familiare e il relativo carico assistenziale relativamente al numero di ore ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0182330